

## TRIBUNALE MILANO

20 MARZO 1990

PRESIDENTE: VITTORIO

ESTENSORE: GARGIULO

PARTI: AFFER E ALTRI  
(*Avv. Tosi, Boneschi*)

R.C.S. EDITORIALE

QUOTIDIANI S.P.A.

(*Avv. Stanchi*)

**Stampa • Giornalista • Contratto  
di lavoro giornalistico • Attività  
di fotoreporter • Natura  
giornalistica • Requisiti •  
Esclusione.**

*Non costituisce attività di natura giornalistica la mera riproduzione fotografica di immagini, ancorché effettuata con piena autonomia decisionale operativa — essendo le immagini in quanto tali elementi strumentali al discorso informativo e non informazione in sé — in assenza di un apporto qualificato dell'autore, in sede di selezione, montaggio o commento del materiale fotografico raccolto, alla elaborazione ed alla comunicazione della notizia.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato il 17 settembre 1986, Affer Giuseppe, Borsotti Sergio, Meloni Walter, Perrucci Massimo e Valenza Ettore convenivano avanti il Pretore di Milano la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. e l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » - INPGI esponendo: a) *che* erano stati assunti da detta società alle date che indicavano ed inquadrati come impiegati ai sensi del contratto collettivo vigente per le aziende editrici di giornali quotidiani; b) *che*, dopo aver superato gli esami professionali previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dal d.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 e dal d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, erano stati iscritti all'elenco dei giornalisti professionisti ri-

spettivamente il 30 maggio 1981, il 20 gennaio 1984, il 26 giugno 1981, il 10 febbraio 1982 ed il 18 giugno 1982; c) *che* in seguito all'emanazione del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (c.d. decreto Bonifacio) il quale consentiva l'iscrizione all'albo dei giornalisti dei telecinefotoperatori svolgenti la loro attività per organi di informazione attraverso immagini che completavano o sostituivano l'informazione scritta, avevano chiesto all'azienda che fosse loro applicato il CCNL giornalistico, anche in considerazione del fatto che i fotografi del gruppo Editoriale Rizzoli — Corsera addetti ai settimanali godevano del trattamento economico e normativo dei giornalisti; d) *che* di fronte al rifiuto dell'azienda e del direttore del Corriere della Sera di rilasciare la dichiarazione per l'iscrizione al praticantato (art. 7 norma transitoria e di attuazione del CCNL giornalistico 29 giugno 1977) avevano potuto ottenere da parte dell'Ordine dei Giornalisti, anche grazie all'intervento del Comitato di Redazione del Corriere della Sera, l'ammissione all'esame professionale e, superatolo, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti professionisti; e) *che* i successivi interventi dell'INPGI diretti ad ottenere la regolarizzazione della posizione contrattuale di essi ricorrenti non avevano avuto esito così come una successiva lettera del 23 agosto 1984 del loro legale; f) *che* la posizione della società convenuta di rifiuto dell'applicazione del contratto giornalistico, pur in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle norme di legge già richiamate e dall'art. 1 del contratto stesso, era inspiegabile, tanto più se si considerava che, oltre a discriminarli rispetto ai fotografi operanti per i periodici del gruppo, l'azienda imponeva l'applicazione di alcune norme del contratto in questione quando ciò era ritenuto conveniente come risultava dalle lettere relative all'utilizzo ed alla commercializzazione dei servizi fotografici a' sensi dell'art. 14 del contratto medesimo, nonché dal fatto che, insieme agli inviati speciali del quotidiano, anche i fotografi erano assicurati in adempimento del successivo art. 39; g) *che* la prova dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica per conto dell'azienda appariva nel caso concreto superflua dal momento che l'ammissione agli esami di idonei-

tà era stata decisa dal Consiglio Regionale dell'Ordine proprio in considerazione dell'attività svolta professionalmente da essi ricorrenti per il Corriere della Sera e che le relative delibere di iscrizione non avevano formato oggetto di impugnazione. Tutto ciò premesso, richiamavano alcuni passi della sentenza 18 gennaio 1986, n. 330 della Corte di Cassazione e precisavano che le loro fotografie oltre che per il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport ed il Corriere Medico nonché un tempo per l'Occhio ed il Corriere d'Informazione, erano state utilizzate per i periodici del gruppo ed anche cedute ad altri editori. Aggiungevano che venivano incaricati di effettuare fotografie, in relazione agli avvenimenti che interessavano i quotidiani, mediante ordini di servizio i quali davano una descrizione generica del soggetto da ritrarre. Facevano ancora presente che lavoravano per lo più da soli, sulla base delle sole istruzioni dell'ordine di servizio e comunque sempre in completa autonomia operativa giacché decidevano il momento ed il modo delle fotografie mentre il redattore, nelle rare volte in cui era presente, si occupava di raccogliere gli elementi di cronaca utili per la parte scritta dell'informazione. Osservavano infine che le loro fotografie avevano sempre fatto parte integrante dell'informazione e frequentemente ne costituivano addirittura la parte preminente. Prodotti vari documenti e dedotte prove per interrogatorio e testi, concludevano per la declaratoria del loro diritto alla qualifica di giornalista — redattore ordinario quanto meno dalla data di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, per la conseguente declaratoria che il contratto collettivo di lavoro da applicare ai rapporti intercorrenti con la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. era quello giornalistico, per la condanna della medesima ad applicare loro il trattamento economico — normativo conseguente al nuovo inquadramento ed a corrispondere tutte le differenze retributive da determinarsi in separato giudizio, con rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché per la condanna sempre della società convenuta — e, per quanto di ragione, dell'INPGI — ad attuare nei loro confronti il trattamento previdenziale ed assicurativo previsto per i giornalisti professioni-

sti, il tutto con vittoria di spese e sentenza esecutiva.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. contestava il fondamento delle domande dei ricorrenti rilevando anzitutto che erano stati assunti come impiegati ed operai per mansioni inerenti al servizio fotografico secondo le classificazioni di inquadramento previste dal CCNL per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, che le mansioni di fotografo — nella classificazione unica — risultavano ripartite nei livelli quarto, quinto e sesto cui appartenevano i ricorrenti medesimi. Formulava quindi varie precisazioni sull'organizzazione di lavoro di essa società, sulle funzioni dell'unità produttiva Fotografi e Microfilm, sulla composizione ed attività dell'Ufficio fotografico, sulle caratteristiche dei servizi richiesti ai fotografi e le prestazioni di questi ultimi nonché sulla utilizzazione delle fotografie. In particolare evidenziava che la richiesta di servizio fotografico conteneva il nome del richiedente, l'ora di esecuzione, il luogo, la descrizione sintetica della immagine richiesta, eventuali indicazioni ulteriori, che era possibile che il fotografo non sapesse come e se le foto sarebbero state utilizzate (in quale contesto, ad illustrazione di quale specifico servizio giornalistico ecc.), che da parte dei fotografi i servizi richiesti erano eseguiti secondo criteri di indifferenza, che se il fotografo accompagnava il giornalista, ne seguiva le indicazioni, con il limite della propria autonomia tecnica, che non era mai il fotografo a scegliere se pubblicare o meno le fotografie che eseguiva ed in quale contesto esse andassero ad inserirsi, che dal maggio 1982 si era proceduto alla ricomposizione delle mansioni, prima distinte, di fotografo e di stampatore, donde il compito del fotografo di provvedere al trattamento dei negativi curando anche le fasi di sviluppo e di stampa, che infine in nessun giornale quotidiano italiano vi erano fotografi giornalisti professionisti.

Eccepeva poi la incompetenza per territorio della domanda relativa all'applicazione della legislazione in tema di previdenza obbligatoria INPGI ed osservava che le ulteriori domande attrici erano inammissibili in quanto gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 sull'acces-

so alla professione giornalistica dei telecinetofotoreporter non riguardavano i fotografi *tout-court*. Aggiungeva che comunque difettavano nella fattispecie concreta (e non erano neppure allegati) gli elementi caratterizzanti dell'attività giornalistica richiesti per la diversa figura dei telecinetofotoreporter giornalisti, che non contava per nulla l'iscrizione nell'albo, per di più illegittimamente conseguita, e che non poteva attribuirsi rilevanza a trattamenti meramente convenzionali e di miglior favore rispetto ai quali la capacità normativa si esauriva nell'ambito di applicazione della fonte che li prevedeva. Osservava altresì che ogni qualificazione difforme da quella voluta dalle parti avrebbe determinato la carenza di un elemento essenziale del contratto od un errore essenziale invalidante, così come ogni utilizzazione difforme da quella pattuita, operata da soggetti non legittimati, avrebbe determinato anch'essa una carenza di consenso e perciò sempre in difetto di un elemento essenziale del contratto. Precisa ancora che lo stesso contratto collettivo dei giornalisti non contemplava l'attività dei fotografi presenti da gran tempo nei giornali e che la diversità delle attività giornalistiche da quelle impiegate ed operai (in senso proprio) ricolligava ad ogni mutamento di attività una novazione oggettiva dell'obbligazione di lavoro, con ogni conseguenza sia in termini di modifica concludente del contratto sia di trattamenti dovuti. Eccepeva infine le prescrizioni estintive relative alle azioni di accertamento positivo, alle qualifiche ed ai singoli trattamenti economici, formulava contestazioni sulla documentazione *ex adverso* prodotta e, articolati mezzi di prova, concludeva in via preliminare per la separazione della causa previdenziale da quella di lavoro e la declaratoria di incompetenza per territorio in relazione alla prima risultando competente il Pretore di Roma, e quindi per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza delle domande concernenti la controversia individuale di lavoro, con rigetto del ricorso. Produceva documenti.

Si costituiva in giudizio anche l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) il quale faceva presente di essere legittimato a richiedere i contributi

assicurativi obbligatori al verificarsi di un requisito soggettivo (iscrizione del lavoratore all'albo dei giornalisti) e di un requisito oggettivo (esplicazione di attività lavorativa di natura giornalistica), precisava che il primo era in possesso di tutti e cinque i ricorrenti mentre il secondo doveva essere giudizialmente verificato, e concludeva chiedendo che, qualora risultasse giudizialmente accertate la sussistenza di tale requisito, la S.p.A. RCS Editoriale Quotidiani venisse condannata al versamento dei contributi oltre la somma aggiuntiva e gli interessi dalla domanda, con vittoria di spese a carico di chi di ragione. All'udienza del 10 novembre 1986 il Pretore, esperito il tentativo di conciliazione interrogava le parti e quindi con ordinanza separava la causa previdenziale contro l'INPGI e la rimetteva al Pretore di Roma fissando termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione; ammetteva infine le prove dedotte dalle parti. All'udienza del 12 gennaio 1987 venivano escussi quattro testi e dichiarata chiusa la prova. Ed alla successiva udienza del 27 gennaio 1987, in esito alla discussione orale, il Pretore pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: « ... rigetta il ricorso, compensando le spese ».

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale l'11 settembre 1987, proponevano appello Giuseppe Affer, Sergio Borsotti, Walter Meloni, Massimo Perucci ed Ettore Valenza sostenendo che le tesi del Pretore apparivano schematiche e semplicistiche, in fatto erranee e gravemente carenti di motivazione. In particolare osservavano che detto giudice aveva errato nel ritenere la causa frutto « di alcuni equivoci » nonché nel non ravvisare nell'attività di essi appellanti le caratteristiche di « creatività » negando ogni potere discrezionale ed ogni autonomia operativa e parlando di semplici « tecnici di ripresa, esecutori materiali delle disposizioni del giornalista ». Aggiungevano che il convincimento del primo giudice non trovava sostegno nelle risultanze probatorie e che anzi le prove documentali e testimoniali confermavano le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio ed in particolare lo svolgimento di attività giornalistica. Rilevavano infine che non si comprendeva la pertinenza alla causa della conside-

razione conclusiva del Pretore sul diritto d'autore la quale in ogni caso appariva in contrasto con le norme del d.P.R. n. 649/76 e con i principi della Corte di Cassazione richiamati dallo stesso giudice. Concludevano nei termini di cui in epigrafe per la totale riforma dell'impugnata sentenza con la declaratoria del loro diritto alla qualifica di giornalista — redattore ordinario quantomeno dalle date di iscrizione di ognuno di essi nell'elenco dei giornalisti professionisti, con l'ulteriore declaratoria di applicabilità ai loro rapporti di lavoro del contratto collettivo giornalistico e con la conseguente condanna della RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. alla applicazione del trattamento economico — normativo connesso al loro nuovo inquadramento, alla corresponsione di tutte le differenze retributive da determinarsi in separato giudizio, con rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché alla attuazione nei loro confronti del trattamento previdenziale ed assicurativo previsto per i giornalisti professionisti; il tutto con vittoria di spese.

L'appellata società, regolarmente costituitasi, contestava il fondamento e la rilevanza dei motivi di gravame formulati *ex adverso* precisando che la prova era stata univoca ad escludere che i fotografi del « Corriere della Sera » svolgessero una qualsivoglia attività propriamente giornalistica, ribadiva le tesi difensive svolte in primo grado e chiedeva al Tribunale di rigettare l'appello e confermare la sentenza del Pretore condannando i ricorrenti alle spese del grado.

All'odierna udienza, dopo la relazione del giudice incaricato e le difese orali delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 1. Sostengono gli appellanti che il Pretore ha errato nel disconoscere il loro diritto, quali fotografi addetti ai servizi giornalistici della appellata società, ad essere inquadrati a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico quantomeno a far data dalle rispettive iscrizioni all'albo professionale, e cioè nell'elenco dei giornalisti professionisti, e nel respingere conseguentemente tutte le domande di cui al ricorso introduttivo della lite. Rilevano al riguardo che l'impugnata sentenza qualifica la controversia « di

facile e pronta soluzione » sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione nonché frutto « di alcuni equivoci » osservando che l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti opera « su un piano spiccatamente pubblicistico, diverso e autonomo rispetto alla qualificazione del singolo rapporto di lavoro », e che il telecinefotoperatore non è giornalista di per sé ma solo in presenza di un'attività « creativa » estrinsecantesi nella qualità delle immagini, nella selezione e nel montaggio delle stesse, svolge cioè una attività giornalistica solo nel momento « in cui predispone le immagini in sequenza o le corredda di commento scritto o orale ». A questi rilievi ed all'ulteriore convincimento del Pretore secondo cui appaiono dei semplici « tecnici di ripresa, esecutori materiali delle disposizioni del giornalista », oppongono anzitutto che non hanno rivendicato il diritto all'applicazione del CCNL giornalistico sulla base della semplice iscrizione all'albo ed a prescindere dall'attività concretamente svolta, e che peraltro il possesso dello *status* necessario per l'applicazione di detto contratto ed il fatto che tale *status* è stato loro conferito dall'ordine dei giornalisti in relazione all'attività prestata per la società convenuta come fotografi, avrebbero dovuto quanto meno essere considerati un elemento importante di giudizio. Aggiungono che erroneamente il primo giudice attribuisce loro una posizione subalterna rispetto a quella del redattore-giornalista cui competerebbero tutte le decisioni in ordine alla selezione delle immagini, ai soggetti da riprendere ed alla valutazione del materiale e che al contrario le risultanze istruttorie provano come le fotografie di essi appellanti utilizzate per tutti i quotidiani (e spesso anche per i periodici) della società appellata e del gruppo (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e, quando uscivano, Occhio e Corriere d'Informazione), spesso vengono pubblicate con enorme rilievo rivestendo pacificamente quel carattere di complementarietà rispetto alla informazione scritta e costituendo anzi, frequentemente, il più eloquente mezzo di comunicazione della stessa notizia. Precisano altresì che, secondo quanto è emerso dall'istruttoria, gli ordini di servizio attraverso i quali i fotografi ricevono l'incarico operativo, si riferiscono ge-

nericamente al fatto di cronaca che può interessare il giornale, tutt'al più indicando il soggetto da ritrarre o il luogo in cui recarsi, che sono essi a tradurre poi autonomamente in immagini, sulla base della loro valutazione critica, le indicazioni contenute nell'ordine di servizio e ciò indipendentemente dalla presenza o meno del redattore il quale si occupa di raccogliere gli elementi utili per la parte scritta del servizio. Evidenziano ancora che se la scelta finale della fotografia da pubblicare appartiene al redattore, questa avviene peraltro su materiale preventivamente sviluppato e già selezionato dal fotografo, e che anche il servizio scritto è soggetto in redazione a correzioni, tagli, aggiunte, senza che ciò nulla tolga al carattere giornalistico dello stesso. Infine rilevano che sfugge la pertinenza alla causa della considerazione conclusiva del Pretore sul diritto d'autore e che è invece decisivo quanto in definitiva emerge dalla documentazione e dalle deposizioni testimoniali raccolte e cioè che il fotografo addetto al quotidiano svolge la propria attività con i requisiti richiesti dalla giurisprudenza (autonomia decisionale operativa) e fornisce un'immagine dotata di capacità informativa la quale viene utilizzata per completare l'informazione scritta quando non rappresenta essa stessa l'informazione principale cui lo scritto fa da complemento.

Ad avviso del Collegio le suindicate censure ed osservazioni non valgono a determinare la riforma dell'impugnata sentenza.

Come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti (cfr. in particolare Cass. 18 gennaio 1986, n. 330), è attività giornalistica quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica. In particolare con riferimento ai cinetefotoperatori i requisiti dell'attività giornalistica sono individuabili nella autonomia decisionale (la quale può sussistere anche se l'operatore agisce

in presenza di un redattore) e nella capacità informativa delle immagini che si ha se le medesime di per sé sole costituiscono notizia ovvero servano a completare la notizia come specificamente dispone l'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649. E questo Tribunale ha da tempo evidenziato (cfr. sentenza 7 agosto 1979, in causa RAI - Radiotelevisione Italiana c. Arnold Sergio) che il requisito della realizzazione di « immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione » previsto nell'art. 1 del predetto d.P.R. 649/76 si ricollega necessariamente a quello della capacità di « illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio telecinematografico » indicato dal successivo art. 2, richiedendosi in definitiva lo svolgimento con autonomia decisionale operativa — di mansioni di natura giornalistica consistenti nella riproduzione di immagini atte a completare e o sostituire l'informazione scritta. Sempre la giurisprudenza della Suprema Corte precisa che per stabilire se l'attività svolta da un telecinematoperatore abbia, o meno, natura giornalistica, occorre riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello successivo della selezione, del montaggio e del commento delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede della ripresa precedentemente effettuata può far loro acquistare una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste e può conferire alle immagini medesime un senso informativo diverso da quello loro eventualmente attribuito in sede di ripresa, pertanto, non ricorre attività giornalistica nel caso in cui le immagini, riprese da un fotoperatore anche con piena autonomia, abbiano una mera funzione illustrativa di quegli avvenimenti, di cui, con previa selezione o montaggio delle stesse, risulti affidato ad altri il compito di riferire e commentare (per iscritto o con la parola) (in termini Cass. 20 agosto 1987, n. 6969 ed in conformità Cass. 7 luglio 1987, n. 5917 e Cass. 23 aprile 1986, n. 2878). Alla luce di tali principi deve riconoscersi — come giustamente osserva la difesa di parte appellata — che il punto di rilevanza qualificatoria non si concentra nelle immagini in sé ma nell'attività svolta, anche attraverso la

realizzazione di immagini, nel processo di formazione e/o di informazione dell'opinione pubblica. In altri termini l'immagine in quanto tale non rileva perché l'attività giornalistica si risolve in un discorso — scritto, parlato o visivo — che logicamente implica una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine della comunicazione ad essa assegnato. Ciò significa che l'attività in sé del fotografo — quella rivolta ad enucleare dall'evento la sola immagine — non vale ad integrare attività giornalistica. A questo punto si comprende come non si possa fondatamente far dipendere la qualità giornalistica dagli eventi « riprodotti » dall'immagine e cioè come la riproduzione fotografica di singoli eventi, anche i più sensazionali, non sia in sé attività giornalistica, occorrendo pur sempre una partecipazione di autore al discorso informativo e/o formativo.

In quest'ottica non giova certo agli appellanti il fatto che — come è emerso dall'istruttoria: cfr. deposizioni dei testi Gualtierio Maggi ed Arnaldo Giuliani — nel settore dei giornali quotidiani ed in particolare nella struttura organizzativa della società appellata concernente i quotidiani, l'attività dei fotografi è organizzata come una attività strumentale di servizio delle redazioni, e che il contratto collettivo per gli addetti ai giornali quotidiani prevede e disciplina la figura professionale dei fotografi e precisamente inquadra al 6° livello della classificazione unica « i lavoratori altamente specializzati che con autonomia di giudizio e responsabilità dei risultati soddisfano secondo le specifiche indicazioni le esigenze redazionali di immagini fotografiche e curano per tutto il materiale fotografico utilizzato dalla redazione lo sviluppo, la stampa anche a colori e l'archiviazione (è principio di rilevanza costituzionale che spetta all'autonomia collettiva l'inquadramento delle c.d. categorie professionali e la concreta configurazione delle medesime come la fissazione dei relativi requisiti di appartenenza: cfr. sentenze n. 79/1963 e 105/1969 della Corte Costituzionale; in ogni caso deve presumersi nei contraenti collettivi la conoscenza delle caratteristiche e peculiarità del relativo settore. A sfavore degli appellanti militano poi le seguenti risultanze processuali: a) i fotografi non ricercano né

scelgono l'evento da fotografare (il teste Gianluigi Parachini ha dichiarato: « ... l'iniziativa del servizio fotografico la prende il giornalista, il quale preventivamente decide e valuta la necessità di illustrare un certo avvenimento »; in senso analogo i testi Maggi e Giuliani); *b*) i medesimi a volte sono accompagnati dal giornalista sul luogo del servizio, devono assolverne le richieste di immagini e possono non sapere come e se le foto verranno utilizzate (in quale contesto, ad illustrazione — di quale specifico servizio giornalistico ecc.) (cfr. deposizioni dei testi Maggi e Giuliani: il primo ha tra l'altro dichiarato: « ... al fotografo possono essere dati su sua richiesta dei chiarimenti in ordine alla situazione richiesta ma non necessariamente in ordine alla utilizzazione prevista... », ed il secondo: « ... in genere non accade che il fotografo chieda informazioni al giornalista sul servizio cui è destinata la fotografia... »); *c*) è un giornalista a scegliere le fotografie che servono allo scopo, a stabilire in che contesto vanno inserite ed a redigere, di norma, l'articolo col commento alle fotografie prescelte, il che evidentemente nulla ha a che vedere con la preventiva scelta ad opera del fotografo tra le varie fotografie scattate per la consegna di quelle « utili in relazione all'incarico ricevuto » (cfr. deposizioni dei testi Maggi e Giuliani); *d*) le fotografie vengono normalmente riutilizzate per articoli non aventi riferimenti al servizio originario o in nuovi accostamenti e possono essere utilizzate dall'azienda presso altre testate od addirittura cedute a terzi (cfr. deposizioni dei testi Giuliani e Maggi; *e*) è compito dei fotografi — dopo la ristrutturazione del 1982 — provvedere al trattamento dei negativi, curando anche le fasi di sviluppo e stampa nonché eseguire altre operazioni richieste (riproduzioni, ristampe negativi) ed effettuare le operazioni (ritaglio fotogrammi, timbratura, imbustamento, aggiornamento registri) per l'archivio (cfr. doc. 6 in fasc. 1° grado appellata e le allegazioni di quest'ultima nella memoria *ex art.* 416 cod. proc. civ., mai contestate *ex adverso*). Se a quanto sopra si aggiunge che gli appellanti non possono fondatamente né opporre al datore l'iscrizione all'albo dei giornalisti od attribuire alla stessa un valore indiziario in presenza di una compiuta istruttoria sull'attività svolta in

azienda (cfr. Cass. 19 giugno 1984, n. 3849) né far leva sulle immagini in sé considerate (come si è detto, i segni utilizzati restano elementi strumentali per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi), deve concludersi per l'insussistenza nella specie di un significativo intervento degli appellanti medesimi nel procedimento giornalistico il quale implica — con riferimento ai fotografi — che alla attività di enucleare degli eventi l'immagine si accompagni quella di selezionare le immagini stesse, organizzarle a discorso ed omogeneizzarle allo scopo informativo, divulgativo o critico voluto, con titoli e commenti, dovendosi ricollegare al complesso la valutazione dei requisiti evidenziati dalla ormai consolidata giurisprudenza. La verità è che l'attività degli appellanti per quanto apprezzabile e produttiva non può — ad avviso del Collegio — essere qualificata nel senso dai medesimi indicato.

2. Le considerazioni svolte nel precedente paragrafo portano alla conferma dell'impugnata sentenza.

Si ritiene sussistano giusti motivi *ex art.* 92, comma 2 cod. proc. civ. per compensare fra le parti le spese del presente grado.

P.Q.M. — Respinge l'appello proposto avverso la sentenza 2 febbraio 1987, n. 223 del Pretore di Milano; dichiara compensate le spese del presente grado.

## RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La resistenza della magistratura ad assecondare le rivendicazioni contrattuali delle molteplici figure sociali e professionali operanti nel campo dell'informazione giornalistica trova conferma nella decisione pubblicata, che completa il profilo dell'attività del giornalista professionista — e ne conferma lo statuto giuridico per così dire « chiuso » entro i confini del giornalismo letterario — con riguardo ad una categoria finora rimasta ai margini del contenzioso giudiziario, quella dei fotografi. I giudici milanesi si inseriscono così senza apparente soluzione di continuità in un orientamento giurisprudenziale pressoché compatto (per completi riferimenti si rinvia alla nota a Trib. Modena 22 febbraio 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 966) che la stessa Cassazione, pur con vari distinguo, ha di recente fatto proprio (l'immediato precedente del caso in esame, tradizionalmente monopolizzato dalla categoria dei cineoperatori, è costituito da Cass. 20 agosto 1987, n. 6969, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, c. 782, con nota di G. LASORELLA, *Riflessioni in tema di capacità informativa dell'immagine fotografica*; v. inoltre Pret. Milano 25 gennaio 1990, in *Orient. giur. lav.*, 1990, 56). Neanche i fotografi — come già i cineoperatori — possono quindi essere considerati giornalisti professionisti. Ciò a causa non di una supposta carenza di professionalità degli operatori del settore — la cui autonomia e la cui competenza tecnica sono anzi il più delle volte assai elevate — ma dei limiti informativi intrinseci al mezzo espressivo usato, l'immagine anziché lo scritto. L'annosa questione dell'attitudine informativa dell'immagine (difesa, con argomenti appassionati, proprio su questa *Rivista*, 1986, p. 877, da M. PEDRAZZA GORLERO, *L'insostenibile ininformatività dell'immagine*) segna così — e con riguardo all'immagine per eccellenza, la fotografia — un altro punto a favore dei fautori della tesi negativa. Resta è vero la via di uscita, affidata ai complicati meccanismi delle risultanze istruttorie, di quel termine intermedio tra immagine e notizia costituito dall'attività di elaborazione della prima (selezione, montaggio, commento): ma è una

via che, se può far acquistare al reporter la qualifica di giornalista, nulla toglie alla assenza di autonoma capacità informativa dell'immagine, la quale di per sé, anche se fa notizia, non è notizia in senso giuridico.

Un'ultima questione, infine, merita di essere segnalata. La rivendicazione di una posizione contrattuale corrispondente a quella dei giornalisti professionisti avanzata da talune categorie professionali, solleva un delicato problema di parità di trattamento. Nel caso deciso dai giudici milanesi, dei fotografi dei quotidiani, di cui non è stata provata l'attività giornalistica, con i fotografi dei periodici dello stesso gruppo editoriale (il gruppo Rizzoli-Corriere della Sera), che godevano viceversa, pur svolgendo mansioni analoghe, del più favorevole trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo di lavoro dei giornalisti. È un terreno, questo, su cui la giurisprudenza, stimolata dalle recenti aperture della Corte Costituzionale (Corte Cost. 9 marzo 1989, n. 103, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, II, p. 389, con nota di G. PERA), sta intensificando il suo controllo (v. Cass., 8 marzo 1990, n. 1888 e Cass. 9 febbraio 1990, n. 947, in *Mass. Giur. lav.*, 1990, 158, con nota di R. SCOGNAMIGLIO).

PAOLA BELLOCCHI